

La Legge prevede che anche la donna minorenni (artt. 1 e 12) possa richiedere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza. In questo caso, tuttavia, non potendo esercitare autonomamente i propri diritti, la minorenni deve richiedere innanzitutto l'assenso alle persone che esercitano su di essa la potestà o la tutela, assenso che costituisce condizione necessaria per poi rivolgersi ad una delle strutture di cui all'art. 4 ed effettuare eventualmente l'interruzione.

Se l'assenso viene negato o le persone che esercitano la potestà o la tutela esprimono pareri tra loro difforni o se vi sono seri motivi che sconsigliano la loro consultazione, la minorenni si può rivolgere direttamente ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4, i quali, effettuati i necessari compiti ed accertamenti medici, trasmettono al Giudice Tutelare competente sul territorio nel cui ambito essi operano, una relazione corredata dal proprio parere entro 7 giorni dalla richiesta della minorenni. Il Giudice Tutelare, entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, *“sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione di gravidanza”* (art. 12).

I motivi che la minorenni può addurre per richiedere l'interruzione di gravidanza entro i primi 90 giorni o successivamente ai 90 giorni sono identici a quelli adducibili dalla donna maggiorenne. Inoltre, nel caso in cui la struttura accerti l'esistenza di una delle condizioni indicate dall'art. 6, non è necessario per la minorenni l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

Se la donna è interdetta per infermità di mente (art. 13), la richiesta può essere presentata ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4 sia dalla donna che dal tutore o dal marito non tutore. Se la richiesta è stata presentata dalla donna o dal marito non tutore deve essere sentito anche il tutore; se la richiesta è stata presentata dal tutore o dal marito non tutore deve essere confermata dalla donna. Come nel caso della donna minorenni, il medico o la struttura trasmettono al Giudice Tutelare una relazione entro 7 giorni dalla richiesta ed il Giudice Tutelare, sentiti eventualmente gli interessati, decide entro 5 giorni con atto non soggetto a reclamo.

Il monitoraggio in questione si limita quindi a rilevare, da un lato, **tutte le richieste relative alle donne interdette** che, per ottenere l'autorizzazione ad interrompere la gravidanza, devono sempre e comunque rivolgersi (direttamente o indirettamente) al Giudice Tutelare, e, dall'altro, **le richieste delle donne minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare** non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

3.3) Richieste relative a donne interdette (art. 13 della L. 194/78)

Nel periodo 1989 – 2004, non vi è stata quasi nessuna richiesta al Giudice Tutelare relativa a donne interdette, come si vede dalla seguente tabella riepilogativa:

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 13 (DONNE INTERDETTE)										
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2002	2003	2004
TOT. NAZ.	0	1	0	0	0	1	1	1	0	4

che mostra come il fenomeno, da questo particolare punto di vista, sia praticamente inesistente.


3.4) Richieste da parte di donne minorenni della L. 194/78)**a) Richieste delle minorenni**

Al contrario, nello stesso periodo in esame, il numero di richieste al Giudice Tutelare da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse, ha assunto dimensioni consistenti, essendo mediamente di circa 1.330 l'anno:

AREA GEOGRAFICA.	RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)									
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2002	2003	2004
NORD	41%	40%	38%	34%	33%	35%	38%	40%	38%	45%
CENTRO	32%	29%	27%	27%	24%	25%	23%	25%	23%	20%
SUD	20%	24%	26%	30%	31%	30%	29%	25%	28%	27%
ISOLE	7%	7%	9%	9%	12%	11%	10%	10%	11%	8%
TOT. NAZ %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOT. NAZ.	1.390	1.378	1.348	1.313	1.263	1.214	1.305	1.350	1.341	1.334
Autorizz. concesse	98,6%	98,2%	97,2%	98,0%	97,6%	97,7%	97,5%	97,5%	97,5%	96,9%

Il numero di richieste ha avuto un andamento costante a livello nazionale e l'area maggiormente interessata è stata sempre quella del Nord. Le autorizzazioni ad interrompere la gravidanza sono state concesse dal Giudice Tutelare alle minorenni nella quasi totalità dei casi (nel 96,9% dei casi nel 2004). Graficamente abbiamo:

Richieste di autorizzazione ex art. 12 della L. 194/78 (donne minorenni)



Come accennato nel par. 3.1, per ogni richiesta viene rilevata, oltre alla relativa autorizzazione o non del Giudice Tutelare, anche l'età ed il luogo di nascita della minorenne, la persona eventualmente consultata della minorenne e i motivi di non consultazione, i motivi adottati dalla minorenne per interrompere la gravidanza, ossia alcune di quelle variabili che consentono di avere una visione più ampia del fenomeno, soprattutto per ciò che riguarda le cause che lo originano.

Poiché non sempre le suddette variabili possono essere rilevate per ogni richiesta, in quanto il dato può non essere riportato o può venire cancellato dalla copia del provvedimento del Giudice Tutelare, *le percentuali illustrate nelle tabelle sono calcolate supponendo che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati* (in ogni caso vengono riportate in ogni tabella anche le percentuali del dato non rilevato).


b) Età delle minorenni

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle richieste per età della minorenne, limitatamente al periodo 1995 - 2004, abbiamo la seguente tabella:

TAB. 1		Richieste per età della minorenne (in anni compiuti) (*)							
Anni	Numero richieste	inferiore a 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Tot. %	dato non rilevato	
1995	1.313	0,5%	3,3%	9,1%	25,3%	61,8%	100,0%	-----	
1996	1.250	0,5%	2,9%	10,8%	31,1%	54,7%	100,0%	-----	
1997	1.263	0,5%	3,1%	11,9%	32,3%	52,2%	100,0%	-----	
1998	1.324	0,4%	2,9%	9,0%	33,5%	54,2%	100,0%	-----	
1999	1.214	0,5%	3,0%	13,4%	29,5%	53,7%	100,0%	-----	
2000	1.384	0,6%	4,2%	12,2%	29,4%	53,5%	100,0%	-----	
2001	1.305	0,6%	4,4%	12,7%	30,3%	52,0%	100,0%	11,9%	
2002	1.350	1,3%	4,4%	13,8%	29,2%	51,3%	100,0%	9,8%	
2003	1.341	0,6%	4,8%	14,9%	28,7%	50,9%	100,0%	15,9%	
2004	1.334	0,8%	4,5%	16,2%	30,6%	48,0%	100,0%	11,4%	

(*) età della minorenne alla data del provvedimento del Giudice Tutelare

da cui si vede che, con riferimento ad un dato anno, circa il 50% delle minorenni ha 17 anni compiuti, mentre la restanti percentuali decrescono al decrescere dell'età. Interessante è anche il seguente grafico che mostra come l'età media della minorenne richiedente stia leggermente diminuendo nel tempo:



Ad esempio nel 1995 l'età media delle minorenni era di quasi 17 anni, mentre nel 2004 era di 16 anni e 9 mesi circa.

c) Motivi addotti dalle minorenni

Relativamente ai motivi addotti dalla minorenne per richiedere l'interruzione della gravidanza, con riferimento agli ultimi anni della serie storica e prestando comunque la dovuta attenzione al fatto che la percentuale di richieste per le quali non è stato possibile rilevare la variabile in esame è molto elevata, si sono avuti i seguenti risultati:

TAB. 2		Richieste per motivi addotti dalla minorenne					
Anni	Numero richieste	socio – economici (1)	psicologici (2)	salute	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	28,3%	67,9%	2,1%	1,7%	100,0%	68,9%
2002	1.350	39,0%	59,7%	0,6%	0,6%	100,0%	78,6%
2003	1.341	38,1%	58,9%	1,8%	1,2%	100,0%	82,5%
2004	1.334	31,9%	66,7%	1,4%	0,0%	100,0%	80,0%

(1) comprendono anche i motivi di studio

(2) comprendono anche i casi in cui la minorenne ha dichiarato di non sentirsi pronta ad affrontare la maternità

Supposto che i dati riportati nella tabella 2 siano abbastanza indicativi (data l'elevata percentuale del dato non rilevato), si nota come tra i motivi addotti dalla minorenne quelli psicologici risultino preponderanti, mentre al secondo posto si collocano i motivi socio-economici. Del tutto marginali risultano essere, invece, le altre due categorie.

Per ciò che riguarda le due categorie relative ai motivi socio-economici e a quelli psicologici è importante tenere presente che spesso le due motivazioni, sia pure con peso diverso, sono addotte in modo congiunto dalla minorenne. Pertanto, al momento della rilevazione del dato, viene considerata solo la motivazione alla quale la ragazza sembra attribuire il maggior peso.

Relativamente ai motivi psicologici si è visto come, nella maggioranza dei casi, la minorenne abbia richiesto l'interruzione di gravidanza in quanto non si sentiva psicologicamente pronta ad affrontare il ruolo di madre e le varie responsabilità connesse.

Relativamente ai motivi socio-economici, le minorenni hanno dichiarato di non disporre, per vari motivi, del necessario sostegno economico-sociale da parte dei familiari o da parte del padre del nascituro. Alcune hanno inoltre espressamente dichiarato che un figlio avrebbe costituito un serio ostacolo ai propri progetti di vita futura.

Per ciò che riguarda le minorenni nate all'estero, oltre alla mancanza di punti di riferimento dovuti principalmente alla lontananza di uno o di entrambi i genitori, sono da segnalarsi quei casi in cui la minorenne preferisce abortire per non essere allontanata o emarginata dalla famiglia o dalla comunità di origine per motivi strettamente etnico-culturali.

Anche per il 2004 i dati hanno confermato che, in linea generale, l'ambiente in cui si trovano le minorenni che maturano la grave decisione è molto desolante. Esso è infatti caratterizzato da gravi disagi all'interno della famiglia, soprattutto di tipo sociale (genitori separati, od in conflitto tra loro o con la stessa figlia) oltre che economico, dalla mancanza di dialogo e, a volte, anche dalla salute precaria di uno dei due genitori.

I rapporti con il padre del concepito sono quasi sempre molto labili ed a volte del tutto occasionali; inoltre, nei casi in cui quest'ultimo sia stato interpellato dalla stessa ragazza o dal Giudice Tutelare nel colloquio, ha fatto spesso presente di non poter fornire alcun sostegno economico a causa della mancanza di un lavoro.

Tutto ciò fa sì che la minorenne, anch'essa quasi sempre senza lavoro, non riesca a trovare in definitiva un sostegno morale né materiale, fattori che aggravano ulteriormente la sua situazione di intimo disagio e che la inducono, infine, alla triste decisione.

d) Persona eventualmente consultata dalla minorenne e motivi di non consultazione

Come accennato, il monitoraggio rileva le richieste delle minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che ne esercitano la potestà o la tutela. Per questo vengono rilevate anche le variabili relative alla persona eventualmente consultata dalla minorenne per ottenere l'assenso all'interruzione:

TAB. 3		Richieste per persona consultata						
Anni	Tot. richieste	solo la madre	solo il padre	entrambi i genitori (*)	tutore	nessuno	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	32,0%	0,6%	2,3%	0,6%	64,5%	100,0%	36,5%
2002	1.350	30,3%	1,9%	1,9%	0,3%	65,6%	100,0%	24,8%
2003	1.341	32,3%	1,3%	2,1%	0,4%	63,8%	100,0%	28,8%
2004	1.334	37,2%	1,6%	2,6%	0,2%	58,4%	100,0%	42,3%

(*) entrambi i genitori sono stati consultati, ma hanno espresso pareri difformi tra loro od entrambi parere contrario all'interruzione di gravidanza

La tabella 3 indica come nella maggioranza dei casi la minorenne non interPELLI nessuno; rimane comunque rilevante la percentuale (circa 1/3) di quelle che interpellano la madre, che sembra sempre costituire una basilare figura di riferimento.

Parallelamente, i motivi che hanno indotto la minorenne a consultare solo uno dei due genitori o a non consultare nessuno (neanche l'eventuale tutore) sono stati i seguenti:

TAB. 4		Richieste per motivi della non consultazione (1) (2)					
Anni	Numero richieste	gravi motivi familiari	timore	dialogo	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.265	10,6%	59,0%	9,7%	20,7%	100,0%	35,6%
2002	1.321	16,6%	50,1%	14,8%	18,5%	100,0%	55,5%
2003	1.307	13,1%	53,6%	11,7%	21,7%	100,0%	51,0%
2004	1.297	21,1%	44,6%	9,7%	24,5%	100,0%	29,5%

(1) la minore ha consultato solo uno dei due genitori o non ha consultato nessuno (neanche l'eventuale tutore)

(2) il numero delle richieste di questa tabella è dato dalla somma delle richieste della tab. 3 relativamente alle quali la minorenne ha consultato o solo la madre, o solo il padre, o nessuno

Più in dettaglio, le modalità della tabella 4 comprendono le seguenti voci:

- gravi motivi familiari = genitori violenti, in conflitto tra loro, in gravi condizioni di salute...
- timore = timore di perdere la stima o la fiducia, di essere allontanata di casa, motivi morali (es. convinzioni religiose dei genitori)...
- dialogo = mancanza di rapporto, di confidenza...
- altro = lontananza del genitore, genitore detenuto, probabile grave trauma psicologico del genitore, genitori non in grado di aiutare, genitori deceduti...

e) Luogo di nascita delle minorenni

Un'altra variabile interessante è il luogo di nascita della minorenne richiedente:

TAB. 5		Richieste per luogo di nascita della minorenne				
Anni	Numero richieste	Italia	UE (*)	Altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	87,5%	0,9%	11,6%	100,0%	24,3%
2002	1.350	83,8%	1,0%	15,3%	100,0%	19,4%
2003	1.341	78,1%	0,9%	21,0%	100,0%	18,8%
2004	1.334	73,7%	0,7%	25,5%	100,0%	12,1%

(*) Unione Europea scusa Italia + Svizzera e Norvegia

Analogamente a quanto si verifica per la giurisdizione penale ed escludendo dall'analisi le minorenni nate nei paesi UE (la cui quota è del tutto marginale), anche qui si nota come l'incidenza delle minorenni straniere che si rivolgono al Giudice Tutelare sia piuttosto marcata ed in crescita (oltre il 25% nel 2004, vedi colonna "Altro"), soprattutto se si considera il dato del rapporto CARITAS del 4,5% (percentuale degli stranieri residenti sul totale della popolazione residente).

L'incidenza è molto diversa a seconda dell'area geografica esaminata e va, con riferimento al 2004, dal 4,5% del Sud ad oltre il 40% del Nord (vedi tab. 5 in allegato).

La notevole propensione a ricorrere al Giudice Tutelare da parte delle minorenni nate all'estero rispetto a quelle italiane, di oltre 5 volte rispetto a quanto sarebbe normale attendersi (= 25,5% : 4,5%, dati del 2004), può forse essere spiegata, da un lato, dalle profonde differenze socio-culturali ed economiche tra le minorenni italiane e quelle straniere e, dall'altro, da obiettive circostanze che impediscono alle straniere di ottenere l'assenso dei genitori, quali ad esempio la loro lontananza.

In generale, considerato che la proporzione degli stranieri sul totale della popolazione è in crescita, ci si attende, del pari, che anche l'incidenza delle minorenni straniere richiedenti cresca con il tempo.

3.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari

Interessanti sono state le osservazioni formulate da alcuni Giudici Tutelari relativamente alle richieste ex art. 12 della Legge da parte di donne minorenni (come esposto,

quelle ex art. 13 relative a donne interdette sono quasi inesistenti) nel corso del periodo esaminato.

Relativamente all'anno 2004, tali osservazioni sono state sostanzialmente ribadite e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale da parte dei Giudici Tutelari. Parimenti, non sono state segnalate difficoltà interpretative della Legge da parte dei singoli Giudici; tuttavia questo Ministero ha potuto constatare dall'esame dei provvedimenti e dalle osservazioni formulate nelle lettere di accompagnamento, come vi siano orientamenti interpretativi della Legge anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro. Inoltre sono state segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge.

Le osservazioni possono così raggrupparsi (si riportano quelle più significative degli ultimi anni):

a) Competenza del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare è chiamato a decidere sulle richieste che le donne minorenni presentano ad una delle strutture (consultori, strutture socio-sanitarie, medici di fiducia) operanti sul territorio su cui egli è competente (per la procedura si veda anche il par. 3.2).

La richiesta può essere presentata dalla minorenni ad una qualsiasi delle strutture operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal suo luogo di residenza od abitazione. Conseguentemente la Legge non lega in alcun modo la competenza del giudice ad un requisito specifico in possesso della richiedente e le lascia la possibilità di scegliere sia la struttura sia, indirettamente, il giudice che desidera. A questo proposito alcuni giudici hanno fatto presente che molte minorenni, che risiedevano od abitavano fuori della loro giurisdizione, hanno attribuito ad essi la competenza del proprio caso.

La scelta di un giudice anziché di un altro non sembra essere sempre indifferente per la minorenni, tenuto conto anche del fatto che il provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non reclamabile da parte di alcuno (né dalla minorenni, né dal PM, né da alcun'altra persona). In questo senso, sintomatica è anche l'esperienza di un giudice che aveva invitato due minorenni, che si trovavano già alla loro seconda esperienza di gravidanza, ad informarne i genitori; in seguito le minorenni non si erano più presentate e, contestualmente, il numero di richieste presso l'ufficio era diminuito in modo notevole; il giudice ha pertanto ritenuto che le altre potenziali richiedenti, informate in qualche modo dell'orientamento dell'ufficio, si siano indirizzate a strutture fuori del territorio di sua competenza, sperando probabilmente di incontrare meno ostacoli per ottenere l'autorizzazione.

Da questa legittima possibilità di scelta discendono tuttavia alcune obiettive anomalie:

1) non si può ad esempio escludere che una minorenni che si veda negata l'autorizzazione da un giudice, si rivolga, compatibilmente con i 90 giorni di tempo dal concepimento (limite fissato dalla Legge), ad altro giudice; da ciò discenderebbe che, a parità di condizioni, due o più giudici possano provvedere in modo diverso, circostanza che appare non di poco conto soprattutto se si considera che il provvedimento non è impugnabile da alcuno e che, conseguentemente, potrebbe mancare un'unicità finale di giudizio;

2) di fatto si verifica che alcuni giudici, che le minorenni ritengono forse frapporre meno ostacoli all'autorizzazione, sono costretti a far fronte ad un carico di lavoro superiore a quello previsto in relazione alla loro effettiva competenza territoriale;

3) sebbene il procedimento davanti al Giudice Tutelare rientri giuridicamente tra gli "affari civili non contenziosi", se si ipotizza che in ogni caso le parti in causa sono sempre due, ossia

la minorenni ed il concepito entrambi con diritti meritevoli di tutela (art. 1 della Legge) ed in questo caso contrapposti, allora, non essendovi di fatto un giudice naturale preconstituito per territorio, il concepito non sembrerebbe poter usufruire di una tutela giuridica da parte dello Stato di pari livello rispetto a quella della madre, non potendo anch'egli effettuare, per così dire, una 'scelta' nel senso indicato. A questo proposito si deve tenere presente anche la sent. n° 39 del 10/2/97 della Corte Costituzionale, che sancisce che il diritto alla vita, costituzionalmente riconosciuto, deve trovare protezione particolarmente nell'attuazione dell'art. 1 della Legge.

b) Legittimità e merito del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare, pur non avendo alcun potere istruttorio, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, possiede sempre un certo margine di discrezionalità circa la sua decisione (“...può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo..”; art. 12), potendo basarla non solo sulla documentazione inviata dalla struttura, ma anche sul colloquio con la minorenni e sul suo libero convincimento come giudice. A questo proposito si fa presente che vi sono alcune divergenze interpretative nonché difficoltà applicative della Legge, di seguito riportate.

In linea generale, alcuni giudici suggeriscono un'attenta valutazione, oltre che della documentazione, anche del colloquio con la minorenni (possibilmente anche con qualche familiare) per approfondire e valutare nel modo migliore i motivi da essa addotti per richiedere l'interruzione della gravidanza. Altri hanno proposto di confrontare le conseguenze psicologiche dell'interruzione della gravidanza con quelle dell'eventuale prosecuzione della gestazione, nonché di valorizzare il periodo di tempo ancora disponibile (sempre entro i 90 giorni) per permettere alla minorenni di valutare nel modo migliore la sua decisione.

Per ciò che riguarda i motivi addotti per richiedere l'interruzione della gravidanza e i seri motivi di non consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, vi sono orientamenti diversi ed anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro.

In generale, si possono distinguere due gruppi: un primo gruppo è costituito da alcuni giudici che ritengono corretto entrare, sia pure in certa misura, nel merito delle risposte fornite dalla minorenni per valutare nel modo migliore se concedere o meno l'autorizzazione; un secondo gruppo è costituito da altri giudici che, al contrario, non ritengono corretto entrare in tale merito, ma solo fornire un sostegno volto ad integrare la volontà non ancora del tutto formata della minore.

1° gruppo) Relativamente ai motivi addotti, è stato affermato che “*se fosse sufficiente il semplice disagio personale e relazionale della minore a far ritenere sussistente il serio pericolo per la salute psichica prescritto dalla legge, dovrebbe concludersi che in tutti i casi di concepimento ad opera di una minore, che ne abbia tenuto all'oscuro i suoi genitori, l'aborto dovrebbe essere autorizzato quasi automaticamente, perché quasi sempre, in casi del genere, la minore vive una situazione di grave sofferenza e disagio...*”.

Relativamente ai motivi di non consultazione, è stato fatto rilevare che, senza poteri di accertamento ed istruttori, risulta difficile per il giudice valutare l'esistenza dei “seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela”, anche a causa dei tempi molto ristretti prescritti dalla Legge per decidere sulla richiesta (il giudice deve decidere entro 5 giorni dalla ricezione della relazione della struttura; vedi anche par. 3.2). A tale proposito è stato affermato che non rientra tra i seri motivi di non consultazione il mero timore della ragazza di una censura, sia pure ferma e decisa, da parte dei

genitori, i quali hanno il diritto-dovere di educare i figli (art. 30 della Costituzione). Sarebbe invero necessario un 'quid pluris' da lasciare fondatamente prevedere una rottura irreparabile dei rapporti genitori-figlia. Infatti, "se la consultazione dei genitori non è prescritta essa non è nemmeno esclusa, ma lasciata...al prudente apprezzamento del giudice" (sent. 109/81 della Corte Costituzionale). Analogamente è stato osservato che "la consultazione dei genitori va decisa o esclusa a seconda che, con essa, la libertà morale della minore si rafforzi (nel caso in cui il confronto con persone, le quali costituiscano un punto di riferimento affettivo e morale, possa rimuovere pregiudizi o rinsaldare motivazioni e dare, comunque, indispensabile conforto in un delicatissimo momento di vita), ovvero si riduca (nel caso in cui i genitori possano conculcare la minore, imponendo soluzioni, anziché favorendo un processo formativo)."

2° gruppo) Al giudice non spetterebbe sindacare sui motivi addotti per interrompere la gravidanza, né sull'esistenza dei seri motivi di non consultazione, in quanto sarebbe semplicemente sufficiente quanto affermato dalla minorenni. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure indicati dalla Legge, al giudice spetterebbe unicamente, da un lato, di fornire alla minorenni un sostegno volto ad integrare la sua libera ma non ancora del tutto formata volontà, e, dall'altro, di assicurarsi che la scelta della ragazza sia libera da coercizioni morali, senza quindi entrare mai nel merito di quanto affermato dalla ragazza, non essendovi bisogno di alcuna valutazione discrezionale circa i motivi addotti ed i seri motivi di non consultazione (da ciò discende che nella maggioranza dei casi l'autorizzazione diviene quasi automatica).

c) Compiti delle strutture





Alcuni giudici hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalle strutture del loro territorio (in particolare dai Consultori) mentre altri, al contrario, hanno espresso pareri negativi osservando che la struttura non deve solo limitarsi a registrare quanto affermato dalla minorenni, ma farsi carico anche di verificarlo. E' stato anche osservato che alcune strutture sono solite inviare relazioni carenti ed incomplete, non corredate dal proprio parere e da cui non è chiaro se sono state eseguite le procedure disposte dalla Legge (vi sono casi in cui non viene indicata la data di nascita della minorenni, né la settimana di gravidanza). Tale carenza risulterebbe più marcata nel caso dei medici di fiducia, il cui possibile ricorso da parte della minorenni, secondo alcuni giudici, dovrebbe essere pertanto abrogato.





Infine, se da un lato alcuni giudici ritengono che la Legge rappresenti un valido strumento per combattere l'aborto clandestino e che esso sia notevolmente diminuito anche grazie all'attività dei Consultori e di altre associazioni, dall'altro, altri giudici fanno presente che le strutture (in particolare Consultori, Servizi Sociali e ASL) dovrebbero fornire alle minori non solo un valido sostegno socio-assistenziale, ma anche psicologico, sia prima dell'eventuale interruzione della gravidanza, sia dopo l'intervento.

PAGINA BIANCA

TABELLE RELATIVE ALLA: GIURISDIZIONE PENALE
ANNI 1995 - 2004

PAGINA BIANCA





(1) = numero di persone a cui è stato contestato il reato in questione su totale delle persone
 (2) = violazione di altre disposizioni penali della Legge 194/78

non può superare i 18 mesi, il numero delle persone degli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
procedimenti iscritti presso le Procure (contro noti ed ignoti): 1995 - 2004

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE											
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004		
NORD												
TORINO	4	17	10	14	7	9	6	18	17	13		
MILANO	17	23	13	18	16	14	7	14	9	15		
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BRESCIA	1	0	1	2	1	2	1	0	3	4		
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
VENEZIA	6	7	12	5	4	8	10	12	9	8		
TRIESTE	0	0	0	0	2	1	3	1	1	3		
GENOVA	3	3	3	3	6	9	2	1	6	8		
BOLOGNA	4	7	2	5	0	6	7	8	9	8		
TOTALE	35	57	41	47	36	49	36	55	54	59		
CENTRO												
FIRENZE	4	9	6	6	1	5	17	16	16	15		
PERUGIA	0	2	0	2	2	4		2	0	4		
ANCONA	3	2	2	1	0	2		4	7	3		
R O M A	12	12	5	10	8	13		11	10	11		
TOTALE	19	25	13	19	11	24	36	33	33	33		
SUD												
L'AQUILA	2	0	0	0	0	0	2	5	6	1		
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0		1	3	1		
NAPOLI	13	17	11	29	18	26	16	16	17	16		
SALERNO	1	1	4	4	2	3	0	2	4	4		
BARI	2	6	5	6	6	5	4	9	3	9		
LECCE	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1		
POTENZA	0	0	1	0	2	4	3	0	0	0		
CATANZARO	0	0	0	0	0	0	3	3	1	5		
REGGIO CAL.	2	0	1	4	5	2	5	1	0	2		
TARANTO	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1		
TOTALE	21	24	23	45	34	40	34	39	34	40		
ISOLE												
PALERMO	3	4	6	1	4	4	6	4	7	6		
MESSINA	2	1	0	2	0	3	2	2	0	1		
CALTANISS.	0	4	4	1	0	1	1	2	0	1		
CATANIA	4	5	6	2	2	2	4	1	5	1		
CAGLIARI	0	0	2	2	1	2	1	0	1	0		
SASSARI	0	0	0	0	0	1	4	5	1	2		
TOTALE	9	14	18	8	7	13	18	14	14	11		
RIEPILOGO												
NORD	35	57	41	47	36	49	36	55	54	59		
CENTRO	19	25	13	19	11	24	36	33	33	33		
SUD	21	24	23	45	34	40	34	39	34	40		
ISOLE	9	14	18	8	7	13	18	14	14	11		
TOT. NAZ.	84	120	95	119	88	126	124	141	135	143		
Var. % su '95	-----	42,9%	13,1%	41,7%	4,8%	50,0%	47,6%	67,9%	60,7%	70,2%		
							Perc. uffici rispondenti	83,5%	95,4%	90,7%	93,8%	94,8%

Procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)										
TOT. NAZ.	26	36	30	44	18	37	39	37	39	39
% su proc. tot.	31%	30%	32%	37%	20%	29%	31%	26%	29%	27%

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78
persone coinvolte nei procedimenti (contro noti) iscritti presso le Procure: 1995 - 2004

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PERSONE COINVOLTE NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
NORD										
TORINO	4	20	22	24	12	21	10	28	27	17
MILANO	21	27	28	25	18	18	8	27	8	16
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRESCIA	1	0	1	2	1	2	2	0	7	5
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
VENEZIA	9	8	25	5	4	10	10	16	10	11
TRIESTE	0	0	0	0	5	1	4	1	4	3
GENOVA	14	10	3	3	6	16	2	2	9	10
BOLOGNA	6	9	3	7	0	10	7	13	17	6
TOTALE	55	74	82	66	46	78	43	88	82	68
CENTRO										
FIRENZE	7	15	7	8	1	44	39	32	33	21
PERUGIA	0	4	0	2	5	8	0	0	0	5
ANCONA	8	6	2	1	0	4	8	11	6	3
R O M A	13	20	5	11	65	17	37	20	18	22
TOTALE	28	45	14	22	71	73	87	65	57	51
SUD										
L'AQUILA	2	0	0	0	0	0	27	5	35	1
CAMPOB.	0	0	0	0	0	0	0	3	9	1
NAPOLI	34	45	16	44	23	55	59	24	60	40
SALERNO	2	2	60	18	5	12	0	2	5	6
BARI	2	7	7	10	7	8	7	29	6	12
LECCE	4	0	4	2	1	0	0	0	0	1
POTENZA	0	0	5	0	4	5	3	0	0	0
CATANZARO	0	0	0	0	0	0	5	5	1	5
REGGIO CAL.	4	0	1	7	8	9	14	1	0	2
TARANTO	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4
TOTALE	48	54	93	81	48	89	116	72	116	72
ISOLE										
PALERMO	6	8	8	3	9	6	11	5	9	18
MESSINA	2	1	0	5	0	4	3	2	0	1
CALTANISS.	0	5	4	8	0	1	1	3	0	1
CATANIA	6	7	6	6	2	3	6	1	7	1
CAGLIARI	0	0	3	2	1	3	1	0	14	0
SASSARI	0	0	0	0	0	1	13	5	1	4
TOTALE	14	21	21	24	12	18	35	16	31	25
RIEPILOGO										
NORD	55	74	82	66	46	78	43	88	82	68
CENTRO	28	45	14	22	71	73	87	65	57	51
SUD	48	54	93	81	48	89	116	72	116	72
ISOLE	14	21	21	24	12	18	35	16	31	25
TOT. NAZ.	145	194	210	193	177	258	281	241	286	216
Var. % su '95	-----	33,8%	44,8%	33,1%	22,1%	77,9%	93,8%	66,2%	97,2%	49,0%
					Perc. uffici rispondenti	83,5%	95,4%	90,7%	93,8%	94,8%

Persone coinvolte nei procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)										
TOT. NAZ.	36	65	118	76	80	57	73	56	65	60
% su pers. tot.	25%	34%	56%	39%	45%	22%	26%	23%	23%	28%